

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N.057/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 settembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL’AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3.10.2012 AL SIG. IANNASCOLI DANILO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA PESCARA/MARCA FUTSAL DEL 15.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 45 del 19.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Pescara di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 28 settembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete